

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2010

che modifica la decisione 2004/388/CE relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi

[notificata con il numero C(2010) 3666]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/347/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Stati membri interessati abbiano autorizzato il trasferimento, poiché ciò ridurrebbe l'onere amministrativo per le imprese e le autorità degli Stati membri.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

(5) Lo studio di valutazione sull'applicazione della direttiva 93/15/CEE svolto per conto della Commissione europea ha concluso che la procedura di concessione delle autorizzazioni ai trasferimenti da parte degli Stati membri va accorciata e che a tal fine è necessario introdurre l'utilizzo di un sistema elettronico comune.

considerando quanto segue:

(6) Nello «Small Business Act» per l'Europa ⁽³⁾ e nel terzo esame strategico del programma per «legiferare meglio» nell'Unione europea ⁽⁴⁾ la Commissione europea si impegna ad aumentare la prevedibilità e aiutare le imprese ad affrontare meglio le modifiche legislative. Fra le misure ritenute necessarie per il raggiungimento di tali obiettivi vi è in particolare l'introduzione di un sistema di date comuni di entrata in vigore per garantire che, ove possibile, la data di applicazione della legislazione che interessa le imprese coincida con determinate scadenze ricorrenti nel corso dell'anno. Di ciò si deve tenere conto al momento di fissare la data di entrata in vigore della presente decisione.

(1) La procedura stabilita dalla direttiva 93/15/CEE per i trasferimenti di esplosivi nel territorio dell'Unione prescrive la concessione di un'autorizzazione da parte delle diverse autorità competenti responsabili delle zone di origine, di transito e di destinazione degli esplosivi.

(2) Con la decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi ⁽²⁾, è stato definito un modello di documento relativo al trasferimento di esplosivi che contiene le informazioni richieste a norma dell'articolo 9, paragrafi 5 e 6, della direttiva 93/15/CEE, al fine di agevolare i trasferimenti di esplosivi tra gli Stati membri garantendo il rispetto dei requisiti di sicurezza in sede di trasferimento di tali prodotti.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 93/15/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/388/CE è modificata come segue:

(3) La decisione 2004/388/CE va modificata tenendo conto del fatto che è stato messo a punto un sistema elettronico per le autorizzazioni di trasferimento, accessibile a tutti gli Stati membri.

1) è inserito il seguente articolo 3 bis:

(4) In particolare dovrebbe essere possibile per l'autorità competente dello Stato membro di origine stampare tutti i documenti necessari e rilasciare al fornitore il documento per il trasferimento di esplosivi intra-Unione, dopo aver verificato che tutte le autorità competenti degli

«Articolo 3 bis

Laddove lo Stato membro di origine, lo Stato membro di destinazione e qualunque Stato membro di transito utilizzino tutti un sistema elettronico comune per l'autorizzazione del trasferimento di esplosivi intra-Unione, si applica la procedura definita nei commi dal secondo al quinto.

⁽¹⁾ GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 120 del 24.4.2004, pag. 43.

⁽³⁾ COM(2008) 394 definitivo del 25.6.2008.

⁽⁴⁾ COM(2009) 15 definitivo del 28.1.2009.

Dopo aver completato le sezioni da 1 a 4, il destinatario presenta il documento sul trasferimento di esplosivi intra-Unione in formato cartaceo o elettronico, soltanto all'autorità competente dello Stato membro di destinazione per il rilascio dell'autorizzazione.

Dopo aver concesso l'autorizzazione, lo Stato membro di destinazione la invia allo Stato membro di origine utilizzando il sistema elettronico comune.

Dopo aver concesso l'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro di origine richiede l'autorizzazione delle autorità competenti di tutti gli Stati membri di transito utilizzando il sistema elettronico comune.

Dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni, l'autorità competente dello Stato membro di origine rilascia al fornitore il documento di trasferimento di esplosivi intra-Unione, con indicazione dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati. Tale documento è redatto su un supporto cartaceo sicuramente identificabile, nella lingua, o lingue, dello Stato membro di origine, dello Stato/i membro/i di transito (se del caso), dello Stato membro di destinazione e in inglese.»;

2) nell'allegato, al punto 2 delle note esplicative, la frase seguente è aggiunta alla fine del paragrafo: «Questo punto non si applica nel caso in cui sia utilizzato il sistema elettronico comune descritto nell'articolo 3 bis.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 29 ottobre 2010.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2010.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente
